



Comune di Pordenone

Prot. n.

COMUNE DI PORDENONE c_g888
Prot.N. 0015479 / P AOODP01/GEN
Data: 3 marzo 2017 Class: 6-7

Ordinanza n.
Data

89/2017
03.03.2017

OGGETTO: Derghe al divieto di transito vigente nelle strade comunali, ad esclusione delle strade di proprietà di altri Enti che attraversano l'abitato, agli autoveicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t (artt. 54, 57 e 58 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada).

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Premesso che la viabilità dei mezzi pesanti è regolamentata con molteplici provvedimenti che limitano il transito a quelli superiori ai 3,5 t in gran parte delle strade di proprietà comunale;

Considerato, per quanto sopra, che il Comando Polizia Municipale a seguito di motivata istanza, rilascia annualmente le nuove richieste di autorizzazioni in deroga allo specifico divieto di transito, ad eccezione della Z.T.L. per la quale vige autonoma disciplina;

Considerato che annualmente, sono state prorogate d'autorità con ordinanza, le autorizzazioni già rilasciate e con scadenza 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e da ultima 31/12/2017;

Considerate le caratteristiche strutturali delle strade interessate e le esigenze di circolazione sulle stesse, per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, in particolare delle persone; altresì per salvaguardare il patrocinio ambientale e artistico-naturale;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell'ambito del territorio comunale, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t, con esclusione delle operazioni di carico e scarico delle merci in generale; il tutto in sintonia con le direttive del Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Circolazione e Transito;

Richiamata:

l'ordinanza sindacale n. 24 del 14 luglio 2006, n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm, aventi per oggetto o come argomento la disciplina della circolazione stradale nelle strade site in Zona a Traffico Limitato, con le quali vengono disciplinati i criteri d'accesso e della circolazione dei veicoli a motore, consentendo l'effettuazione delle operazioni relative al trasporto di cose finalizzato all'approvvigionamento o comunque indispensabile all'esercizio delle attività economiche e produttive entro le fasce orarie "dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00";

l'ordinanza n. 43 dell'8 febbraio 2016, avente per oggetto le disposizioni in attuazione al Piano Comunale di Azione (PAC) per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale, con la quale a decorrere dal 15 febbraio 2016 e fino a revoca, durante le stagioni autunno e inverno, allo scopo di prevenire il ripetersi di episodi acuti di inquinamento atmosferico sono imposte tra altre limitazioni anche alla circolazione di veicoli adibiti a trasporto di merci in parte del territorio comunale;

Visti gli articoli 5, 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) Sulle strade comunali ove è vietato il transito, permanentemente, ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t, specificatamente alle seguenti categorie autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d'opera, trattori stradali mezzi speciali; è consentito in via generale, in deroga a predetto divieto, il transito limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle merci da dimostrarsi, a richiesta degli organi di polizia stradale con l'esibizione di bolle, documentazioni di accompagnamento, fatture o documento equipollente.
- 2) Il Comando di Polizia Municipale provvede a rilasciare, in deroga al presente provvedimento, le seguenti autorizzazioni alla circolazione, su percorsi che siano più idonei esternamente al centro abitato:
 - a) per l'accesso ed uscita dalla sede dell'attività, di qualsiasi genere, insediate nell'ambito urbano cittadino, limitatamente al trasporto merci;

- b) per il trasporto conforme a leggi di specifici materiali di calcestruzzo dalla sede aziendale di produzione, lavorazione o deposito degli stessi quando questa insiste nei centri abitati.
- 3) Tali autorizzazioni devono contenere:
- a) l'indicazione del periodo di validità, dei giorni e degli orari del trasporto o della circolazione;
 - b) la descrizione dell'itinerario, che deve essere più esterno possibile al centro abitato e tale che, per limiti di portata imposti dalla segnaletica stradale in essere e per la sezione stradale, ne consenta il transito, così da assicurare l'interesse pubblico e la tutela della sicurezza della circolazione stradale.
- 4) I titolari o proprietari di autoveicoli delle ditte aventi necessità di transito nelle strade in cui vige il divieto sono tenuti a fornire al Comando di Polizia Municipale la sotto elencata documentazione:
- a) fotocopia della carta di circolazione aggiornata del veicolo di proprietà, per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - b) copia della concessione o autorizzazione del Comune nella quale si evince la persona assegnataria od aggiudicataria dell'esecuzione delle opere pubbliche o private o ogni altro atto che provi la legalità ad ottenere l'autorizzazione alla circolazione in deroga.
- 5) Sono esclusi dal divieto gli autoveicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t:
- a) di trasporto pubblico di linea;
 - b) delle Forze Armate, Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di soccorso sanitario e in generale circolanti per dimostrabili finalità di interesse pubblico;
 - c) delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali per conto delle Poste Italiane, purché contraddistinti da apposita simbologia, per consegne all'interno delle strade ove vige il divieto;
 - d) per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia;
 - e) destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani, liquami, raccolta differenziata, pulizia stradale, per interventi all'interno delle strade ove vige il divieto;
 - f) del Comune di Pordenone o di Ditte e Imprese che operano a nome o per conto del Comune di Pordenone (che esibiscono o espongono atti dai quali si evince l'incarico), ricadenti, all'interno delle strade ove vige il divieto, destinati in via esemplificativa: alle riparazioni stradali e della fognatura pubblica, riparazioni degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, manifestazioni, ecc.;
 - g) dei fornitori di servizi acqua, elettricità, gas, telefoni, contraddistinti dalle relative simbologie od aventi esposto apposito contrassegno del fornitore del servizio, per l'effettuazione di interventi all'interno delle strade ove vige il divieto;
 - h) degli operatori ambulanti dei mercati cittadini;
 - i) degli attrazionisti viaggianti in relazione ai parchi divertimento per i quali è stata rilasciata autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e insediati nel territorio comunale di Pordenone all'interno delle strade ove vige il divieto;
 - j) che dispongono di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale in base a quanto disposto con il presente provvedimento o comunque per rilevanti e dimostrate esigenze.
- 6) Quanto disposto con la presente ordinanza non dispensa all'osservanza:
- della segnaletica stradale operante lungo il percorso e fatti salvi specifici limiti e obblighi a tutela della viabilità, del patrimonio pubblico, del contesto urbanistico e della privata proprietà;
 - dei divieti, prescrizioni e limitazioni relativi alla circolazione in Zona a Traffico Limitato, individuata con apposita segnaletica- in tal senso i veicoli dovranno comunque essere autorizzati con specifico provvedimento nel rispetto dei criteri contenuti nell'ordinanza n. 38 del 09 ottobre 2007 e ss.mm.;
 - del rispetto delle disposizioni per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale, ai sensi del vigente Piano d'Azione Comunale e relativa Ordinanza n. 43/2016n. 43 dell'8 febbraio 2016.

Ogni ordinanza o provvedimento che possa contrastare con la presente ordinanza è revocata .

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge; sempre entro sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del disposto dell'articolo 37, comma 3, del

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada, con le modalità previste dall'articolo 74, del D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

DEMANDA

- Al Settore IV° "Lavori Pubblici", il compito di provvedere all'aggiornamento della segnaletica necessaria in collaborazione con il Comando Polizia Municipale.
- Agli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il compito di far rispettare la presente ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).



IL COMANDANTE
dott. Stefano Rossi



eccetto  e autorizzati